



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 15 MAGGIO 2015 n.7

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n.61, "Disposizioni in materia di celebrazione del matrimonio civile in Repubblica e aggiornamento della tassa di cui al Decreto Delegato 30 dicembre 2009 n.179";

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 6 maggio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

SEDI DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE ULTERIORI ALLE SEDI ISTITUZIONALI E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 1

(Siti e strutture)

1. Le sedi di celebrazione dei matrimoni civili di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n. 61 sono le seguenti:

- Prima e Seconda Torre (sia negli spazi all'aperto che in una sala all'interno del Castello della Guaita e del Castello della Cesta), ivi compreso il Piano dei Mortai;
- Giardino degli Orti Borghesi;
- Cava dei Balestrieri;
- Chiostro del Monastero Santa Chiara;
- Palazzo Kursaal;
- luoghi suggestivi dei Centri Storici dei Castelli della Repubblica individuati dalle Giunte di Castello.

Questi sedi si aggiungono a quelle indicate dall'articolo 20 della Legge 26 aprile 1986 n. 49.

2. Il calendario di celebrazione dei matrimoni civili formato ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato 30 dicembre 2009 n. 179, da aggiornarsi in conseguenza delle nuove sedi di celebrazione nei luoghi previsti dal presente articolo, dovrà tenere conto della natura dei luoghi all'aperto nel definire i periodi di accessibilità e fruibilità.

Art. 2

(Oneri di allestimento e prescrizioni)

1. La scelta di siti e luoghi all'aperto di cui al precedente articolo 1 comporta per i nubendi l'onere di allestire a proprie spese lo spazio in modo che risulti idoneo all'espletamento della funzione pubblica secondo le disposizioni impartite dalla UO Stato Civile, nonché l'obbligo di attenersi alle prescrizioni organizzative dettate a tutela dei luoghi prescelti disposte dai responsabili delle strutture o dei luoghi pubblici.
2. La tassa di occupazione di suolo pubblico, limitatamente a quanto necessario per l'allestimento delle strutture in modo funzionale alla celebrazione del matrimonio civile all'aperto, è assorbita dalla tassa di cui al Decreto Delegato n. 179/2009 e successive modifiche.

Art. 3

(Formazione elenco delle disponibilità alle funzioni delegate di assistenza al celebrante)

1. Entro 40 giorni dall'emanazione del presente regolamento, i Dirigenti e funzionari del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia di cui al comma 1, dell'articolo 4 del Decreto Delegato n. 61/2015, in possesso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, devono comunicare al Direttore Generale della Funzione Pubblica la disponibilità all'esercizio - su delega - delle funzioni di celebrante e di assistenza alla celebrazione dei matrimoni civili, il Direttore Generale della Funzione Pubblica sulla base delle disponibilità manifestate, predispone apposito elenco cui l'Ufficiale di Stato Civile attinge per le funzioni delegate di assistenza, applicando il criterio della rotazione. Parimenti, nel termine di 40 giorni i Responsabili delle strutture pubbliche e dei luoghi sedi di celebrazione del matrimonio civile di cui all'articolo 1, devono far pervenire ai rispettivi Direttori di Dipartimento, che ne cureranno l'inoltro alla UO Stato Civile, le prescrizioni organizzative da osservarsi da parte dei nubendi, per la tutela dei luoghi da costoro prescelti. Compete ai Responsabili delle strutture e dei siti pubblici predisporre l'allestimento delle sale interne destinate alla celebrazione dei matrimoni civili, secondo le indicazioni della UO Stato Civile.

Art. 4

(Riconoscimento economico)

1. I pubblici funzionari di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato n. 61/2015, chiamati a svolgere su delega la funzione di celebrante o tenuti o delegati alla funzione di assistenza alla celebrazione dei matrimoni civili in giornate festive o di riposo infrasettimanale, sono soggetti al recupero delle ore di lavoro straordinario prestatato almeno nella misura del 20% di quelle lavorate. Per le ore di lavoro straordinario prestatato non a recupero, al pubblico funzionario è riconosciuto un compenso forfettario orario lordo comprensivo anche del rimborso delle spese per l'utilizzo della propria autovettura per esigenze di servizio (indennità chilometrica), così determinato:
 - a) Dirigenti del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia in possesso di Laurea Magistrale in giurisprudenza: euro 55,00;
 - b) funzionari degli uffici del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia in possesso di Laurea Magistrale in giurisprudenza: euro 45,00;
 - c) dipendenti della UO Stato Civile in possesso della necessaria competenza professionale: euro 35,00.
2. Qualora per ragioni di funzionalità dell'ufficio di appartenenza – dichiarate dal rispettivo Dirigente - non sia possibile l'applicazione del recupero orario, le ore di lavoro straordinario prestate saranno pagate con la corresponsione del compenso forfettario orario lordo di cui al comma precedente.
3. Il pagamento del compenso forfettario orario lordo di cui al presente articolo è disposto mensilmente con separata liquidazione.

Art.5
(Decorrenza)

1. Al fine di consentire la necessaria predisposizione di tutti gli aspetti organizzativi, la celebrazione dei matrimoni civili nelle sedi individuate dal presente regolamento avverrà a decorrere dall'1 luglio 2015.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 maggio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini